



COMUNE DI SENORBI'
(Provincia del Sud Sardegna)

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SOLIDARIETA' ALIMENTARE. (D.L. n. 154 del 23.11.2020 art. 2.)

TRA

Il Comune di _____ Codice fiscale _____, nella
persona di _____ che interviene al presente atto in qualità di

E

l' Esercizio commerciale _____
con sede in _____ Via _____
P.IVA....., nella persona di _____
che interviene al presente atto in qualità di _____

In esecuzione:

- Del Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154 (Decreto Ristori ter) articolo 2 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Della Determinazione Area Servizio Sociale n. ____ del _____ ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi comunali convenzionati.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa una tantum del valore di euro _____,00 – _____,00 – _____,00 – _____,00 sono rilasciati dal Comune di Senorbì.

Con il buono spesa possono essere acquistati esclusivamente prodotti alimentari quali carne, pane e prodotti farmaceutici/parafarmaceutici.

ART. 3 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 4 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:



1. garantire la fornitura dei beni agli Utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa;
 2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
 3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;
- E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'Utente accertando l'identità del Beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 5 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione alla Protezione Civile "Sant'Isidoro" di Senorbì, (con la quale è stata firmata apposita convenzione) di apposita fattura, unitamente ai buoni spesa controfirmati, per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha carattere di eccezionalità in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pertanto la stessa si considererà conclusa al superamento di tale fase di emergenza.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.4, così come di interrompere il servizio per il Beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Cagliari, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Senorbì, _____

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune

Per la Ditta
